SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

66° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori» **(1485)**, già approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione del testo degli articoli)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 2
LAI *(DC)* 2
PAVAN, *(DC), relatore alla Commissione* 2
SEGA *(PCI)* 2
TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 2

I lavori hanno inizio alle ore 12,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori» (1485), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione del testo degli articoli)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, l'11 dicembre scorso, all'unanimità ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La Presidenza del Senato, tenendo conto dell'importanza e della complessità della materia oggetto del provvedimento in esame, che si ricollega al dibattito in atto nel Parlamento e nel paese sulla riforma del sistema pensionistico, ha ritenuto di riservare all'Aula la

votazione finale, e quindi ha assegnato il disegno di legge in sede redigente.

Il relatore, senatore Pavan, ha già svolto la sua relazione nella precedente sede. Lo prego, pertanto, di riassumere i termini del dibattito.

PAVAN, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, non ho altro da aggiungere a quanto già detto in sede referente, anche perchè nella seduta precedente la Commissione aveva sostanzialmente convenuto sull'opportunità di approvare il disegno di legge, chiedendone anzi, come lei ha ricordato, il trasferimento in sede deliberante. Eventualmente nella relazione scritta per l'Assemblea, da me predisposta, potranno essere chiariti alcuni aspetti particolari, già richiamati in occasione dell'esame in sede referente.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pavan, anche per aver preparato con assoluta diligenza la relazione scritta. Al termine del nostro esame chiederei comunque alla Commissione l'autorizzazione alla richiesta di riferire oralmente in Assemblea, nel caso che sia possibile inserire il provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea stessa per la seduta di domani. In questa ipotesi, infatti, evidentemente non ci sarebbero i tempi tecnici necessari per la stampa della relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SEGA. Signor Presidente, i senatori del Gruppo comunista sono favorevoli all'approvazione di questo provvedimento, che si trascina da diverso tempo, e con il quale si risolve finalmente il problema del trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari, degli aiutanti ufficiali giudiziari e dei coadiutori. Esso riguarda circa 5.000 soggetti e riteniamo costituisca un lavoro legislativo positivo ed utile, molto atteso dalle organizzazioni sindacali di queste categorie di lavoratori. Per tali motivi preannuncio il voto favorevole dei senatori comunisti al provvedimento in esame.

LAI. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana è concorde nell'approvare il disegno di legge in esame, riconoscendo giusta la normativa ivi contenuta pur con il timore che anche questo provvedimento di quiescenza poi non venga assorbito, secondo la nuova normativa sulle pensioni in corso di elaborazione alla Camera dei deputati, dall'INPS ma resti a sé stante e separato dagli altri provvedimenti in materia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, a nome del Governo ringrazio i commissari per l'attenzione prestata al provvedimento, ed in particolare il relatore per l'opera svolta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è costituita dal trattamento economico minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non risulti superiore a lire cinquemila.

È approvato

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'importo dell'indennità integrativa speciale riferita alla stessa data.

È approvato

Art. 3.

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione annuo lordo diretto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile risultante dall'articolo precedente, con l'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella *A*, allegata alla presente legge, in corrispondenza degli anni utili a pensione.

2. Trova applicazione, nei riguardi delle cessazioni dal servizio di cui al comma precedente, il secondo comma dell'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

3. L'importo annuo della pensione diretta, come sopra determinato, è comprensivo della tredicesima mensilità.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA *A*

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	0,23865	21	0,46800
1	0,24456	22	0,48700
2	0,25093	23	0,50700
3	0,25775	24	0,52800
4	0,26502	25	0,55000
5	0,27275	26	0,57627
6	0,28093	27	0,60253
7	0,28956	28	0,62880
8	0,29865	29	0,65507
9	0,30819	30	0,68133
10	0,31819	31	0,70760
11	0,32865	32	0,73387
12	0,33955	33	0,76013
13	0,35091	34	0,78640
14	0,36273	35	0,81266
15	0,37500	36	0,83893
16	0,38800	37	0,86520
17	0,40200	38	0,89146
18	0,41700	39	0,91773
19	0,43300	≥ 40	0,94400
20	0,45000		

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 3, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato

Art. 4.

Nei casi di morte, a decorrere dal 1° gennaio 1983, il trattamento di pensione indiretto o di riversibilità è determinato con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per i dipendenti dello Stato.

È approvato

Art. 5.

Nel caso di pensione diretta di privilegio, la pensione, calcolata a norma del precedente articolo 3, è aumentata di un decimo e in nessun caso può essere inferiore al cinquanta per cento, ai due terzi o al novanta per cento della retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio, nei casi di infermità ascrivibili, rispettivamente, dall'ottava alla sesta, dalla quinta alla seconda ovvero alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

È approvato

Art. 6.

1. Nei casi di pensione di riversibilità di privilegio, il trattamento originario diretto è scisso nella parte non eccedente il cinquanta per cento della retribuzione annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e nell'eventuale parte che lo eccede.

2. La prima parte è riversibile per intero e l'altra secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

3. La pensione indiretta di privilegio, che sia dovuta per i casi di morte in servizio, è determinata in base ai criteri indicati al comma precedente. A tal fine si prende a base il trattamento diretto privilegiato che sarebbe spettato all'iscritto per cessazione

dal servizio a causa di infermità ascrivibile alla prima categoria.

È approvato

Art. 7.

Per le cessazioni dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1983, l'importo lordo dell'indennità diretta o indiretta una volta tanto si determina in base alla retribuzione annua pensionabile, con l'applicazione dei coefficienti previsti dalla tabella *B* unita alla presente legge.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA *B*

Anni	Coefficiente	Anni	Coefficiente
0	—	13	1,47264
1	0,08496	14	1,61896
2	0,17464	15	1,77000
3	0,26904	16	1,92576
4	0,36816	17	2,08624
5	0,47200	18	2,25144
6	0,58056	19	2,42136
7	0,69384	20	2,59600
8	0,81184	21	2,77536
9	0,93456	22	2,95944
10	1,06200	23	3,14824
11	1,19416	24	3,34176
12	1,33104	25	3,54000

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 7, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato

Art. 8.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, l'importo della pensione in godimento al 31 dicembre 1982, con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e dei benefici accessori alle pensioni di privilegio, è aumentato del 10 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. L'importo risultante è maggiorato dell'un per cento per ogni anno di servizio utile eccedente i quaranta.

È approvato

Art. 9.

Il contributo complessivo dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per ogni iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, è pari al ventotto per cento della retribuzione contributiva definita dall'articolo 1 della presente legge. L'importo del contributo personale è stabilito in misura pari al 6,50 per cento della intera retribuzione annua contributiva, comprensiva della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale.

È approvato

Art. 10.

Il contributo in una sola volta, dovuto dall'iscritto per i servizi o periodi che vengono ammessi a riscatto in base alle domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si determina applicando alla retribuzione annua pensionabile di cui al precedente articolo 2, riferita alla data della domanda, il coefficiente dell'unita tabella *C* relativo all'età dell'iscritto alla stessa data moltiplicato per il numero di anni ammessi a riscatto.

Do ora lettura della tabella richiamata nell'articolo:

TABELLA *C*

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
≥ 20	0,06047	43	0,16225
21	0,06490	44	0,16667
22	0,06932	45	0,17110
23	0,07375	46	0,17552

Età	Coefficiente	Età	Coefficiente
24	0,07817	47	0,17995
25	0,08260	48	0,18437
26	0,08702	49	0,18880
27	0,09145	50	0,19322
28	0,09587	51	0,19765
29	0,10030	52	0,20207
30	0,10472	53	0,20650
31	0,10915	54	0,21092
32	0,11357	55	0,21535
33	0,11800	56	0,21977
34	0,12242	57	0,22420
35	0,12685	58	0,22862
36	0,13127	59	0,23305
37	0,13570	60	0,23747
38	0,14012	61	0,24190
39	0,14455	62	0,24632
40	0,14897	63	0,25075
41	0,15340	64	0,25517
42	0,15782	≥ 65	0,25960

Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'articolo 10, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvata anche la tabella anzidetta.

È approvato

Art. 11.

1. I coadiutori possono ottenere il riscatto dei servizi non coperti da assicurazione obbligatoria e non altrimenti utili a pensione, prestati alle dipendenze degli ufficiali giudiziari, qualora il rapporto di lavoro risulti da documentazione esistente presso gli uffici giudiziari.

2. Il contributo è determinato ai sensi del precedente articolo.

È approvato

Art. 12.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione, la determinazione della quota massima cedibile all'ufficiale giudiziario, all'aiutante ufficiale giudiziario ed al coadiutore, si effettua con i criteri di cui all'articolo 2, lettera *a)*, della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, assumendo come retribuzione annua contributiva quella definita dal precedente articolo 1, con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

È approvato

Art. 13.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 14.500 milioni a tutto il 31 dicembre 1985 e in lire 8.500 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato

L'esame e l'approvazione degli articoli sono così conclusi.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a riferire si intende conferito al senatore Pavan.

Propongo altresì, per i motivi di urgenza che ho poc'anzi richiamato, che si autorizzi il relatore a chiedere di poter svolgere la relazione orale, ove risulti necessario.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO